

Omesso versamento di ritenute. La S.C. annulla un'assoluzione

Cassazione Penale, sentenza del 30 aprile 2014

In ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/83), il giudice per le indagini preliminari non può escludere la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato basandosi sull'entità della somma (nella specie, esigua) e sulla probabilità di una disattenzione o di un disguido.

È quanto si ricava dalla sentenza 30 aprile 2014 n. 18000 della Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale.

La norma incriminatrice. L'articolo 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983, convertito in Legge n. 638/1983, punisce l'omissione contributiva con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,91 euro, salvo il caso in cui il datore provveda "al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".

Il caso. Ebbene, con la sentenza in argomento, il Gip del Tribunale di Cagliari, disattendendo la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal PM, dichiarava, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato di omesse ritenute previdenziali perché l'esiguità dell'importo delle somme non versate e la loro riferibilità a un breve periodo inducevano a ritenere che la condotta omissiva fosse dipesa da una semplice "disattenzione", sicché non poteva addebitarsi all'imputata la coscienza e la volontà di lucrare l'importo non versato all'INPS.

Investita dell'esame della controversia, la S.C. annulla la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di merito, ritenendo fondato il motivo di ricorso formulato dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari riguardante la violazione della disposizione incriminatrice (art. 2 comma 1 - bis), oltreché degli articoli 43 c.p. e 129 c.p.p.

Motivi della decisione. Gli Ermellini chiariscono che il GIP può prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia avanzato istanza di decreto penale di condanna, solo nel caso in cui **risulti evidente** la prova positiva della sua innocenza o quella negativa della sua colpevolezza nel senso della radicale impossibilità di acquisirla; una siffatta pronuncia **non può** invece essere adottata nel caso in cui il giudice, per addivenire alla medesima, debba procedere a operazioni di comparazione e valutazioni di dati riservate a una fase da svolgersi in contraddittorio tra le parti.

Nel caso in esame, si è verificata proprio quest'ultima ipotesi, perché dalla stessa sentenza impugnata è emersa la sussistenza dell'omesso versamento di ritenute previdenziali, **nonostante l'avviso e la diffida all'adempimento ricevuti dal destinatario**, con una valutazione del giudice di merito circa la sussistenza dell'elemento psicologico basata sull'entità della somma e sulla probabilità di un disguido. Il GIP è quindi incorso in un errore di diritto consistito "nel non essersi fermato a una mera attività di constatazione, ma nell'aver invece compiuto un approfondito apprezzamento non consentito ai fini della pronuncia ex art. 129 c.p.p."

Foggia, 2 maggio 2014

a cura del Centro Studi Top Services